

COMUNE DI TRESANA
(Provincia di Massa Carrara)

BANDO DI CONCORSO GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) – ANNO 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In attuazione della propria determinazione n. 131 del 23/08/2012

RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando (**01/10/2012**) e secondo le scadenze sottomenzionate, è indetto, ai sensi dell'articolo 3 della Legge R.T. 20.12.1996 n. 96 e successive modifiche, un concorso pubblico finalizzato alla formazione della graduatoria inerente l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) che si renderanno disponibili nel Comune di Tresana, salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla citata legge regionale.

ART. 1 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO.

A) A norma della tabella A allegata alla L.R. n. 96/96 e successive modifiche, la partecipazione al presente concorso è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea in possesso di attestazione di soggiorno. Gli stranieri, non aderenti all'Unione Europea, titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

b) avere la residenza anagrafica o prestare attività lavorativa nel Comune di Tresana.

Hanno facoltà di partecipare al presente bando il cittadino italiano lavoratore emigrato all'estero o il cittadino italiano profugo in possesso dei requisiti di cui alla L. 26.12.1981, n. 763 i quali potranno concorrere solo nel Comune di Tresana.

Nella domanda di partecipazione al presente bando dovrà risultare che il richiedente non ha presentato domanda in nessun altro Comune, pena l'esclusione dalla graduatoria.

c) non risultare titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, situato nel Comune di Tresana o nei comuni limitrofi. È adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile (intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre) sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre.

d) non risultare titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato. Si considera adeguato l'alloggio la cui rendita catastale corrisponde all'importo derivante dalla moltiplicazione del numero dei vani catastali, idonei per il nucleo familiare, per il coefficiente di € 61,97 secondo la tabella di seguito riportata:

Numero componenti del nucleo familiare	Vani catastali	Rendita catastale dell'alloggio
1	3	€ 185,91
2	4	€ 247,88
3	4,50	€ 278,86
4	5	€ 309,85
5	6	€ 371,82
6 ed oltre	7	€ 433,79

Nel caso di quote di proprietà il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo.

Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi ai fini della valutazione di cui sopra è convenzionalmente ridotto della metà.

e) non avere ottenuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

f) aver fruito nell'anno 2011 di un reddito annuo convenzionale complessivo del nucleo familiare non superiore al limite massimo per l'accesso all'edilizia sovvenzionata pari ad € 15.320,00 (Delibera della Giunta Regionale n. 699 del 01/08/2011).

Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende, ai sensi della lettera f) della tabella A allegata alla L.R. n. 96/96, la somma dei redditi imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi presentate o, in mancanza di obbligo di presentazione delle dichiarazioni medesime, dagli ultimi certificati sostitutivi rilasciati dai datori di lavoro o da enti previdenziali. Al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all'articolo 67, comma1, lettere i) e l) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, fatte salve quelle componenti reddituali che per diversa volontà espressa dal legislatore non concorrono alla formazione del reddito complessivo né ai fini fiscali né della determinazione della situazione economica equivalente.

Il reddito stesso è da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della legge 5.8.1978 n. 457, così come sostituito dall'art. 2, comma 14, del D.L. 23 gennaio 1982, n.9. Per ogni figlio a carico sono dettratti €. 1.549,37; la detrazione è elevata a € 3.098,74 per ogni figlio disabile a carico e per ogni figlio a carico nel caso di famiglia composta da una sola persona oltre i figli.

Sono calcolati nella misura del 50% i redditi percepiti da soggetti affetti da menomazione dovuta ad invalidità, sordomutismo e cecità, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore a due terzi.

Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo è inoltre ridotto di € 1.549,37 per ogni altro componente oltre i due; la presente disposizione non si applica ai figli a carico.

Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del bando di concorso il reddito annuo complessivo convenzionale è costituito dalla somma dei redditi, come sopra calcolati, dei soggetti che andranno a comporre il nucleo stesso.

g) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice, cessione accertata mediante la conclusione del procedimento di revoca.

h) non occupare un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore.

B) Per nucleo familiare si intende, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 96/96, la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

Hanno diritto a partecipare al bando di concorso anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia instaurata e duri stabilmente da almeno due anni alla data del bando e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del richiedente, sia da parte dei conviventi.

Per il coniuge non legalmente separato, anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali; qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione.

La disposizione di cui alla presente lettera B) non si applica ai figli conviventi coniugati ovvero alle giovani coppie che partecipano in modo autonomo al bando.

C) I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e), g), h), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando nonché al momento della assegnazione e debbono sempre permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 36 della L.R. n. 96/96 per il requisito relativo al reddito.

ART. 2 AUTOCERTIFICAZIONE.

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 lett. A) del presente bando ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000. Le dichiarazioni richieste ai fini del presente bando sono da autocertificare tramite la compilazione del modulo di domanda predisposto dal Comune di Tresana. La dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). Nel caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR 445/2000 e art. 33 della L.R. n. 96/96).

ART. 3 DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE.

A) Dichiarazioni e documentazione indispensabili per tutti i richiedenti, indistintamente:

a) dichiarazione sostitutiva da cui risulti la cittadinanza italiana con allegata fotocopia di documento d'identità per i cittadini italiani;

b) dichiarazione sostitutiva da cui risulti la cittadinanza di uno Stato aderente all'Unione Europea con allegata attestazione di soggiorno per i cittadini che appartengono ai Paesi dell'Unione Europea;

c) dichiarazione sostitutiva da cui risulti la cittadinanza di altro Stato con allegato carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale e certificazione dello svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo per i cittadini extracomunitari;

d) dichiarazione sostitutiva da cui risulti la residenza anagrafica nel Comune di Tresana;

e) dichiarazione sostitutiva indicante il luogo di lavoro del richiedente e l'eventuale condizione di pendolarità, con distanza fra luogo di lavoro (che deve trovarsi nell'ambito territoriale del Comune di Tresana) e quello di residenza (altro Comune) superiore ad un'ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto;

f) dichiarazione sostitutiva attestante la qualità di cittadino italiano lavoratore emigrato all'estero che rientri in Italia con il proprio nucleo familiare per stabilirvi la residenza;

g) dichiarazione sostitutiva comprovante la qualità di cittadino italiano profugo e il possesso dei requisiti di cui alla L. 26.12.1981, n. 763 che rientri in Italia con il proprio nucleo familiare per stabilirvi la residenza;

h) dichiarazione sostitutiva da cui risulti che il reddito annuo convenzionale complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2011, determinato con le modalità di cui alla lett. f) della Tab. A della L.R. 96/96, non è superiore a € 15.320,00 (limite massimo per l'accesso all'edilizia sovvenzionata determinato con Delibera di Giunta Regionale n. 699 del 01/08/2011);

i) dichiarazione sostitutiva da cui risulti la composizione del nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, con indicazione dei dati anagrafici, lavorativi e di reddito del richiedente e di ciascun componente il

nucleo, e la sussistenza a favore dei medesimi soggetti dei requisiti di cui all'art. 1 lettera A) e C) del presente bando;

l) dichiarazione sostitutiva con l'indicazione dei componenti del nucleo familiare che sono fiscalmente a carico del richiedente;

m) dichiarazione sostitutiva con l'indicazione dei componenti del nucleo familiare, di età compresa tra il 18° e il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sono affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportano una diminuzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore a due terzi, come risulta da certificato dell'autorità competente da allegare alla domanda;

n) dichiarazione sostitutiva con l'indicazione dei componenti del nucleo familiare che non hanno compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. 30.03.1971 n. 118 o che hanno superato il 65° anno di età e siano riconosciuti invalidi ai sensi del D.Lgs. 23.11.88 n. 509, come risulta da certificato dell'autorità competente da allegare alla domanda;

o) dichiarazione sostitutiva attestante la convivenza in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, esistente da almeno un anno alla data del bando;

p) dichiarazione sostitutiva comprovante che la famiglia è una giovane coppia, in quanto ha un'anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data di pubblicazione del bando oppure che è prevista la costituzione della famiglia entro il termine massimo di un anno dalla stessa data. La condizione di giovane coppia sussiste quando nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età e soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunque dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata; tale limite di età è elevato a 40 anni nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al successivo punto 9) primo capoverso;

p bis) dichiarazione della giovane coppia attestante il numero dei figli a carico;

q) dichiarazione sostitutiva da cui risulti che il richiedente non ha presentato domanda per l'assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica in nessun altro Comune.

B) Documentazioni da allegare necessarie per la determinazione del punteggio da attribuire alla domanda:

1) certificazione fiscale dei redditi percepiti nell'anno 2011 dai componenti del nucleo familiare da cui risulti un reddito pro capite del nucleo familiare (determinato con le modalità di cui alla lett. f) della Tab. A della L.R. 96/96):

- non superiore all'importo annuo di una pensione sociale per persona ;
- non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona ;

2) certificato da parte dell'autorità competente attestante menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 o pari al 100%, relativamente a componenti del nucleo familiare di età compresa fra il 18° e il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando;

3) certificato da parte dell'autorità competente attestante l'invalidità ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L. 30.3.1971, n. 118, dei componenti del nucleo familiare che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando, ovvero l'invalidità, ai sensi del D.Lgs. 23.11.1988, n. 509, dei componenti del nucleo familiare che alla stessa data abbiano superato il 65° anno di età;

4) contratto di locazione registrato o documentazioni equipollenti da cui risulti che il richiedente abiti in un alloggio il cui canone di locazione, al netto degli oneri accessori e riferito all'anno 2011, incide per oltre il 30% sul reddito familiare determinato ai sensi della lettera f) della tab. A) della L.R. 96/96;

5) attestato della competente autorità ASL indicante la condizione di alloggio impropriamente adibito ad abitazione. Agli effetti della lettera b-1.1. della Tabella B della L.R. 96/96 si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione;

6) certificato da parte dell'autorità competente attestante l'esistenza nell'alloggio di barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e contestuale certificato dell'autorità competente attestante la qualità di handicappato grave non deambulante relativamente a soggetto facente parte del nucleo familiare;

7) deliberazione dell'Ente concedente attestante che l'alloggio è stato procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune;

La situazione di grave disagio abitativo di cui ai precedenti punti 5), 6) e 7) del presente articolo dovrà esistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. La condizione temporale non è richiesta, ai sensi della Tabella B della L.R. 96/96, quando la sistemazione precaria di cui ai precedenti punti 5), 6) e 7) derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto.

8) certificato della competente ASL comprovante che l'alloggio è sovraffollato in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico-sanitario. Agli effetti della L.R. 96/96 per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore ai 14 mq., e i servizi così come definiti dal D.M. 5 Luglio 1975.

9) provvedimenti di rilascio dell'alloggio quali:

- provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata, con precisa indicazione anche se sia stato intimato per inadempienza contrattuale quando questa si manifesti come morosità dovuta a canone di locazione superiore ad un terzo del reddito convenzionale calcolato ai sensi di legge. Non è considerata inadempienza la permanenza senza titolo nell'alloggio a seguito del decesso del conduttore;
- provvedimento di separazione, omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio di alloggio;
- verbale di conciliazione giudiziaria;
- ordinanza di sgombero, con esclusione di quella inerente l'occupazione senza titolo ed emessa ai sensi dell'art. 30, 34 o 35 della L.R. 96/96;
- provvedimento esecutivo inerente il collocamento a riposo o il trasferimento del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio;

10) preavviso di sfratto notificato a norma dell'art. 608 c.p.c., ovvero copia della notificazione della competente autorità indicante la data di esecuzione dell'ordinanza di sgombero o del rilascio dell'alloggio di servizio. Tali condizioni devono verificarsi nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del bando e la scadenza dei termini di opposizione di cui al 1° comma dell'articolo 10 della L.R. 96/96.

11) certificato della competente ASL attestante l'assoluta antigienicità dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico - sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi);

12) certificato della competente ASL attestante l'antigienicità relativa dell'alloggio (ritenendosi tale quello provvisto di servizi consistenti in un solo W.C. e lavabo).

ART. 4 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – RICORSI.

A) Istruttoria delle domande.

Il Comune di Tresana procede alla istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda, secondo le disposizioni di cui all'art. 9 commi 1 e 2 della L.R. 96/96.

Il Comune, qualora riscontri che il reddito di cui alla lettera f) della tabella A) della L.R. 96/96, dichiarato ai fini fiscali sia inferiore a quello fondatamente attribuibile al nucleo familiare concorrente, effettua, anche sulla base delle informazioni fornite dai competenti Uffici Finanziari dello Stato, gli opportuni accertamenti.

Il Comune di Tresana in collaborazione con la Guardia di Finanza e i competenti Uffici della Pubblica Amministrazione, potrà procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni presentate. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n.

445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR 445/2000 e art. 33 della L.R. n. 96/96).

B) Formazione della graduatoria generale e speciale.

1) Graduatoria generale.

Il Comune procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è immediatamente pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

Il Comune diffonde la medesima pubblicandola al proprio Albo Pretorio e nel proprio sito internet, nonché dandone notizia attraverso i quotidiani locali.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla data di ricevimento della raccomandata inerente la comunicazione, gli interessati possono presentare opposizione al Comune.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria il responsabile del procedimento inoltra la medesima alla Commissione di cui all'art. 8 della L.R. 96/96, unitamente alle opposizioni presentate corredate dalle relative domande.

Entro 90 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione di cui all'art. 8 della L.R. 96/96 decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda.

È valutabile il provvedimento esecutivo di sfratto intervenuto dopo la presentazione della domanda e prima della decorrenza del termine stabilito per l'opposizione.

La Commissione formula la graduatoria definitiva previa effettuazione del sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

2) Graduatoria speciale

Gli appartenenti ai gruppi sociali individuati nella Tabella B) della L.R. 96/96 ai punti a-2 (anziani) e a-3 (giovani coppie), oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, saranno collocati d'ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, al fine della più agevole individuazione dei beneficiari della quota di alloggi riservati di superficie non superiore a mq. 45.

A favore di tali categorie è riservata una aliquota dell'80% di tutti gli alloggi di superficie non superiore ai mq. 45 da assegnare, fermo restando l'obbligo di garantire agli anziani una percentuale non inferiore al 70% degli alloggi riservati. Gli alloggi prioritariamente destinati alle categorie speciali di cui sopra e non assegnati alle stesse, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.

3) Validità della graduatoria.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni e comunque fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dall'art. 12 della L.R. 96/96.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione e di risulta.

4) Punteggi di selezione delle domande.

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base di punteggi e criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del richiedente e del suo nucleo familiare risultanti dalle dichiarazioni e dalle documentazioni di cui all'art. 3 del presente bando.

I criteri di priorità sono stabiliti in relazione alla gravità del bisogno abitativo.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi, ai sensi della Tabella B della L.R. 96/96, sono le seguenti:

a) condizioni soggettive:

a-1. reddito pro capite del nucleo familiare relativo all'anno 2011 determinato con le modalità di cui alla lettera f) della Tabella A della L.R. 96/96:

- non superiore all'importo annuo di una pensione sociale per persona: punti 2;
- non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: punti 1.

a-2. richiedente che abbia superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, anche con eventuali minori a carico, o maggiorenni di cui al successivo punto a-4 del presente articolo: punti 1.

a-3. famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data di pubblicazione del bando e famiglia la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data, salvo revoca dall'assegnazione qualora la costituzione non avvenga entro il termine suddetto: punti 1.

a-3 bis. famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data di pubblicazione del bando e famiglia la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data, salvo revoca dall'assegnazione qualora la costituzione non avvenga entro il termine suddetto con 1 o più figli a carico: punti 2.

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età e soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunque dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata. Tale età è elevabile a 40 anni qualora esistano i presupposti di cui al punto 9) capoverso 1

a-4. presenza nel nucleo familiare di soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età e che non abbiano superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa, come risulta da certificato dell'autorità competente:

- superiore a 2/3: punti 1;
- pari al 100%: punti 2;

nel caso che nel nucleo familiare siano presenti due o più soggetti di cui al presente punto, si attribuiscono comunque punti 2.

a-4 bis. presenza nel nucleo familiare di soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, o che abbiano superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, e siano riconosciuti invalidi ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509: punti 2.

a-5. nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza (cittadino italiano lavoratore emigrato all'estero o cittadino italiano profugo in possesso dei requisiti di cui alla L. 26.12.1981, n. 763): punti 1.

a-6. canone di locazione riferito all'anno 2011 che incida per oltre il 30% sul reddito familiare determinato ai sensi della lett. f) della Tabella A della L.R. 96/96, da certificare mediante contratto di locazione registrato o documentazioni equipollenti da cui risulti data certa: punti 1.

a-7. richiedenti in condizioni di pendolarità (distanza fra il luogo di lavoro (Tresana) e quello di residenza superiore ad un'ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto). Il punteggio si applica solo nel caso in cui il richiedente presti la propria attività lavorativa nell'ambito territoriale del Comune di Tresana e risieda in altro Comune: punti 1.

a-8. richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da cinque persone ed oltre: punti 1.

a-9. nucleo familiare composto da una sola persona con uno o più figli a carico: punti 3.

b) condizioni oggettive:

b-1. situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente, esistente da almeno un anno alla data del bando, dovuta a:

b-1.1. abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione: punti 5.

b-1.2. appartamento avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo se in presenza di nucleo familiare con componente handicappato grave non deambulante: punti 1.

b-1.3. abitazione in alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune: punti 3.

Le condizioni di punteggio di cui ai precedenti punti b-1.1., b-1.2. e b-1.3. non sono tra loro cumulabili.

b-1.4. convivenza in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: punti 2.

La condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione precaria di cui ai precedenti punti b-1.1., b-1.2. e b-1.3. derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto.

b-2. situazione di disagio abitativo, alla data di pubblicazione del bando, dovuta ad abitazione in alloggio sovraffollato in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico-sanitario:

- due persone a vano utile: punti 1;
- oltre due persone a vano utile: punti 2;
- oltre tre persone a vano utile: punti 3.

Le condizioni di punteggio di cui ai precedenti punti b-1.4. e b-2. non sono tra loro cumulabili.

b-3. richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:

- provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata anche a coloro ai quali lo stesso sia stato intimato per inadempienza contrattuale, quando questa si manifesti come morosità dovuta a canone di locazione superiore ad un terzo del reddito convenzionale calcolato ai sensi di legge; ai fini dell'attribuzione del punteggio non è considerata inadempienza la permanenza senza titolo nell'alloggio in conseguenza del decesso del conduttore;

- provvedimento di separazione, omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio;

- verbale di conciliazione giudiziaria;

- ordinanza di sgombero, con esclusione di quella inerente l'occupazione senza titolo ed emessa ai sensi dell'art. 30, 34 o 35 della L.R. 96/96;

- provvedimento di collocamento a riposo o di trasferimento di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio;

punti 4.

- qualora nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del bando di concorso e la scadenza dei termini per la presentazione della opposizione di cui al 1° comma dell'art. 10 della L.R. 96/96 sia stato notificato preavviso di sfratto a norma dell'art. 608 c.p.c., o sia stata notificata dalla competente autorità la data di esecuzione di ordinanza di sgombero, o del rilascio dell'alloggio di servizio, al richiedente saranno attribuiti ulteriori: punti 1.

I punti di cui al presente punto b-3 sono attribuiti anche ai richiedenti che risultino conviventi in uno stesso alloggio con altro distinto nucleo familiare, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento esecutivo di sfratto, a condizione che la data di inizio della convivenza risulti precedente a quella dell'inizio della procedura di rilascio dell'alloggio.

Le condizioni di punteggio sub b-3 non sono cumulabili con le condizioni sub b-1.1.

b-4.1. assoluta antigieneità dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico-sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi) da certificarsi dall'organo competente dell'A.S.L.: punti 2.

b-4.2. antigieneità relativa dell'alloggio (ritenendosi tale quello provvisto di servizi consistenti in un solo W.C. e lavabo) da certificarsi dall'organo competente dell'ASL: punti 1.

La condizione di punteggio di cui al punto b-4.1. non è cumulabile con la condizione di cui al punto b-4.2.

ART. 5 AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE

Per l'aggiornamento delle graduatorie di assegnazione vale il disposto dell'art. 12 della L.R. 96/96.

ART. 6 CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal Tit. III della L.R. 96/96 e successive modifiche.

ART. 7 ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata in base alla graduatoria definitiva a norma degli artt. 13, 14, e 15 della L.R. 96/96 e successive modifiche.

ART. 8 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande possono essere presentate entro 60 gg. dalla data di pubblicazione del bando e precisamente fino al **30/11/2012**. Per i lavoratori italiani emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni per i residenti nell'Unione Europea, di 90 giorni per i residenti nei Paesi extraeuropei.

ART. 9 DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Tresana. Sulle stesse deve essere applicata una marca da bollo da € 14,62 ai sensi della normativa vigente.

I moduli di domanda sono distribuiti dal Comune di Tresana presso:

- sede comunale di Tresana

I moduli di domanda sono inoltre scaricabili da internet nel sito ufficiale del Comune.

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte, devono essere corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione, e indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

La mancanza delle firme, della marca da bollo o la mancanza di uno dei seguenti allegati determinerà l'esclusione dalla graduatoria: copia documento di identità valido per i cittadini italiani; attestazione di soggiorno per i cittadini comunitari; carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale unitamente alla certificazione dello svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo per i cittadini extracomunitari.

Nel modulo di domanda il richiedente deve esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali (D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali").

Le domande dovranno pervenire esclusivamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Tresana Piazzale XXV Aprile, 1 - 54012 BARBARASCO (MS) nei giorni di apertura al pubblico (da lunedì a sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00), oppure essere spedite a mezzo raccomandata postale A.R. riportante nome, cognome e indirizzo del mittente, entro il termine di cui al precedente art. 8. Per le domande spedite a mezzo raccomandata A.R. farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

ART. 10 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. n. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini del presente bando, responsabile del procedimento è Cinquanta Mauro.

Tutte le disposizioni di cui sopra avranno validità salvo l'intervento di normative regionali o delibere del Consiglio o della Giunta regionale.

Tresana, lì **01/10/2012**

Il Responsabile del Servizio
Geom. Sandro BORRINI